

Novità legislativa

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001 ALLA PROVA DEL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO

Con l'approvazione della legge n. 186/2014 è stato introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal primo gennaio 2015, il reato di "autoriciclaggio" (art. 648-ter.1 c.p.) che è stato altresì incluso nel catalogo dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Questa nuova fattispecie delittuosa, per sua natura "aperta ed elastica", determina una significativa dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente che potrebbe ora essere chiamato a rispondere anche per le conseguenze derivanti dalla commissione di reati di natura fiscale, di per sé estranei all'originario catalogo del D.Lgs. n. 231/2001, quali tipici reati presupposto delle condotte di autoriciclaggio.

La legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto nel nostro ordinamento penale il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). La fattispecie in esame può essere integrata da qualunque soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, "impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità" provenienti dalla commissione di un di tale delitto, in modo da "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per effetto dell'inclusione del reato di autoriciclaggio nell'ambito del catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-octies), si può configurare una responsabilità della società qualora il reato in questione sia commesso a suo vantaggio e/o nel suo interesse da parte delle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa dell'ente.

Tale inclusione determina un significativo ampliamento dell'area di potenziale responsabilità

dell'ente collettivo; la condotta tipica del reato di autoriciclaggio ha infatti ad oggetto i proventi di qualsivoglia reato non colposo che può anche essere estraneo al novero dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, oltre che commesso parecchio tempo prima della condotta integrante l'autoriciclaggio.

Vengono a tal fine in rilievo i reati tributari, non contemplati nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, che, tuttavia, ben possono costituire il reato fonte della fattispecie dell'autoriciclaggio. Laddove la società abbia commesso un reato fiscale antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo reato (primo gennaio 2015), l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità per autoriciclaggio se, successivamente alla predetta data, le utilità derivanti da tali delitti (a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal reato di evasione fiscale o il risparmio di imposta generato dal reato di dichiarazioni infedeli) siano impiegate dalla società in attività economiche o finanziarie. Il nuovo reato di autoriciclaggio consente quindi,

nella sostanza, di punire la società anche per reati non presupposto della responsabilità amministra-





tiva degli enti, con chiare ripercussioni circa la finalità preventiva che anima il D.Lgs. n. 231/2011.

Sotto altro profilo, l'introduzione del reato di autoriciclaggio nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 determina per l'ente assai rilevanti conseguenze sanzionatorie.

In capo alla società che non riesca a dimostrare l'adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione (tale da escludere la propria colpevolezza per il reato materialmente commesso da parte dei soggetti inseriti nella società) possono infatti essere comminate sanzioni fino a mille quote, corrispondenti ad un valore massimo di un milione e mezzo di euro, oltreché misure interdittive che inibiscono l'operatività dell'ente.

Nello specifico, il legislatore ha previsto che l'entità della sanzione cui soggiace l'ente per il reato di autoriciclaggio debba essere correlata alla gravità della pena prevista per il reato presupposto.

Per l'autore materiale del reato è prevista la reclusione da uno a quattro anni (nonché la multa da euro 2.500= ad euro 12.000=) laddove i proventi reimpiegati derivino da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Qualora le sanzioni per il reato presupposto siano più elevate, l'autoriciclaggio è invece punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000= ad euro 25.000=. A fronte di tali sanzioni per l'autore materiale, a carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile di ulteriori quote (da 400 sino a 1.000) nel caso in cui l'utilità conseguita provenga da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni. Al fine di assicurare l'efficacia della sanzione, l'importo di ogni singola quota è peraltro strettamente legato alle condizioni economiche e patrimoniali della società e varia da un minimo di euro 258,00= ad un massimo di euro 1.549,00=.

La competenza a stabilire la sussistenza di responsabilità amministrativa in capo all'ente per il reato di autoriciclaggio spetta all'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale a carico della persona fisica autore materiale del reato.

La responsabilità dell'ente potrà essere esclusa dalla dimostrazione da parte della società circa l'avvenuta adozione in epoca antecedente la commissione del reato di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la condotta tipica del nuovo reato di autoriciclaggio e, quindi, ad escludere un proprio coinvolgimento nell'illecito in esame.

Risulta pertanto essenziale l'adozione da parte dell'ente di un proprio modello di organizzazione interno; nell'ipotesi in cui la società abbia invece già adottato il modello, è necessario provvedere ad un suo aggiornamento alla luce delle peculiarità della fattispecie di autoriciclaggio.

L'attività di revisione del modello organizzativo non potrà in ogni caso limitarsi all'introduzione, nella parte speciale del modello, del nuovo reato, ma dovrà comportare una valutazione complessiva delle aree di rischio, attraverso una mappatura delle aree sensibili nel cui ambito risulta maggiore la probabilità di commissione del reato.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGO-MENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Fabrizio Marchionni +39 0461 23100 – 260200 - 261977 fm@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti





coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.